



(TESTO A CURA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE)

(MODIFICARE DA "IL CONSIGLIO COMUNALE")

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: MODIFICA ART. 21 SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO" e invita il Sindaco/l'Assessore ad illustrarlo.-

Il Sindaco/l'Assessore illustra la proposta in oggetto

Dopo l'illustrazione del Sindaco/l'Assessore, il Presidente dichiara aperta la discussione alla quale intervengono:

- ✓ il quale
- ✓

Visto il parere espresso dalla in seduta del

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 17/02/2022 avente ad oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: MODIFICA ART. 21 "SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO – ATTO PROPOSITIVO PER IL CONSIGLIO COMUNALE;

Richiamato:

- l'art. 1, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022) rispettivamente al comma 797, a mente del quale: L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.";

Visti il vigente Regolamento comunale Generale per le Entrate, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2009, successivamente modificato con atto del Consiglio Comunale n. 16 del 07/04/2017 e ulteriormente modificato con atto del Consiglio Comunale n. 44 del 14/05/2020, a mente del quale così dispone all'art. 21 Sospensione e Dilazione del Versamento:

Articolo 21
SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, con criteri da precisare nella deliberazione medesima, e differiti per tutti.
1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi di importo complessivo non inferiore ad € 200,00, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 36, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti compresi tra € 200,01 e € 500,00	6
Per debiti compresi tra € 500,01 e € 2.0000,00	12



<i>Per debiti compresi tra € € 2.000,00 e € 4.000,00</i>	18
<i>Per debiti compresi tra € 4.000,01 e € 6.000,00</i>	24
<i>Per debiti superiori € 6.000,01</i>	36

- In caso di dilazione, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 17. Nel caso di mancato pagamento di un massimo di tre rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta.*
- Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 2 e 3 del presente articolo, possono essere concesse anche nei casi in cui siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.*
- Qualora il debitore, decaduto il beneficio della dilazione, non ottemperi al pagamento del debito residuo entro i previsti 30 giorni, ai sensi del comma 3, si attiva la procedura di riscossione coattiva prevista dall'art. 20 del presente regolamento.*

Riscontrata la necessità di procedere, a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, a modificare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute ai sensi l'art. 1, comma 797 della Legge n. 160/2019, modificando l'art. 21 Sospensione e Dilazione del Versamento del Regolamento Generale delle Entrate vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 14/05/2020, nel modo seguente:

Articolo 21
SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

- Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, con criteri da precisare nella deliberazione medesima, e differiti per tutti.*
- Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi di importo complessivo non inferiore ad € 200,00, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 60, secondo il seguente schema:*

<i>Ammontare del debito</i>	<i>Numero massimo di rate mensili</i>
<i>Per debiti compresi tra € 200,01 e € 500,00</i>	6
<i>Per debiti compresi tra € 500,01 e € 1.500,00</i>	12
<i>Per debiti compresi tra € 1.500,01 e € 3.000,00</i>	18
<i>Per debiti compresi tra € 3.000,01 e € 6.000,00</i>	24
<i>Per debiti compresi tra € 6.000,01 e € 10.000,00</i>	36
<i>Per debiti compresi tra € 10.000,01 e € 20.000,00</i>	48
<i>Per debiti superiori € 20.000,01</i>	60

- L'importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 50,00;*
- Per la dilazione di debiti di importo superiore ad € 25.822,84, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituto assicurativo o fidejussione bancaria.*
- In caso di dilazione, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 17. Nel caso di mancato pagamento di un massimo di tre rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta.*
- Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 2 e 5 del presente articolo, possono essere concesse anche nei casi in cui siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.*



6. *Qualora il debitore, decaduto il beneficio della dilazione, non ottemperi al pagamento del debito residuo entro i previsti 30 giorni, ai sensi del comma 3, si attiva la procedura di riscossione coattiva prevista dall'art. 20 del presente regolamento.*

Tutto quanto sopra premesso;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno;

Proceduto a votazione fra i ____ consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti:

Favorevoli: (.....)

Contrari: (.....)

Astenuti (.....)

DELIBERA

- di approvare le premesse facenti parte integrante sostanziale del presente atto;
- di approvare, a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, le modifiche all'art. 21 Sospensione e Dilazione del Versamento del Regolamento Generale delle Entrate nel seguente modo:

Articolo 21

SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

1. *Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, con criteri da precisare nella deliberazione medesima, e differiti per tutti.*
1. *Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi di importo complessivo non inferiore ad € 200,00, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 60, secondo il seguente schema:*

<i>Ammontare del debito</i>	<i>Numero massimo di rate mensili</i>
<i>Per debiti compresi tra € 200,01 e € 500,00</i>	<i>6</i>
<i>Per debiti compresi tra € 500,01 e € 1.500,00</i>	<i>12</i>
<i>Per debiti compresi tra € 1.500,01 e € 3.000,00</i>	<i>18</i>
<i>Per debiti compresi tra € 3.000,01 e € 6.000,00</i>	<i>24</i>
<i>Per debiti compresi tra € 6.000,01 e € 10.000,00</i>	<i>36</i>
<i>Per debiti compresi tra € 10.000,01 e € 20.000,00</i>	<i>48</i>
<i>Per debiti superiori € 20.000,01</i>	<i>60</i>

2. *L'importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 50,00;*
3. *Per la dilazione di debiti di importo superiore ad € 25.822,84, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituto assicurativo o fidejussione bancaria.*



4. *In caso di dilazione, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 17. Nel caso di mancato pagamento di un massimo di tre rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta.*
 5. *Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 2 e 5 del presente articolo, possono essere concesse anche nei casi in cui siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.*
 6. *Qualora il debitore, decaduto il beneficio della dilazione, non ottemperi al pagamento del debito residuo entro i previsti 30 giorni, ai sensi del comma 3, si attiva la procedura di riscossione coattiva prevista dall'art. 20 del presente regolamento.*
- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e Albo Pretorio;
 - Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'Art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito in legge n. 58 del 26/06/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai ___ consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti:

Favorevoli: (.....)

Contrari: (.....)

Astenuti (.....)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.